2024/2636

9.10.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2636 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 per quanto riguarda le responsabilità degli operatori professionali e il modello per comunicare i risultati delle indagini relative all'organismo nocivo *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui *et al.* 2018

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, lettere da a) a h),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 della Commissione ([2]) istituisce misure per eradicare l'organismo nocivo *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui *et al.* 2018 e prevenirne la diffusione nel territorio dell'Unione.

(2) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194, le piante specificate designate quali infette dall'organismo nocivo specificato non sono piantate. L'autorità competente è tenuta a garantire che le piante specificate infette siano distrutte o altrimenti smaltite, purché sia accertato che non vi è alcun rischio identificabile di diffusione dell'organismo nocivo specificato.

(3) Poiché le autorità competenti non possono accedere agevolmente a tutti i rispettivi luoghi, le suddette misure possono essere attuate con maggiore efficacia dagli operatori professionali, sotto il controllo dell'autorità competente, anziché dalle stesse autorità competenti.

(4) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del suddetto regolamento, gli Stati membri effettuano indagini annuali basate sul rischio per accertare la presenza dell'organismo nocivo in questione e comunicano annualmente alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati di dette indagini. Per la comunicazione dei suddetti risultati gli Stati membri si avvalgono di un modello di cui all'allegato II del regolamento in questione.

(5) Durante l'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 è emersa chiaramente l'opportunità di modificare il modello al fine di migliorarne l'uso nella prassi e l'efficacia.

(6) In particolare, la comunicazione di dati su campioni di tuberi diversi dai tuberi da impianto e dalle patate da consumo e da trasformazione non fornisce informazioni significative ai fini dell'indagine.

(7) È inoltre necessario chiarire se le prove di laboratorio sono effettuate su campioni di tuberi in magazzino o su campioni di tuberi durante le ispezioni visive delle colture in crescita.

(8) Il numero di ispezioni visive con risultato positivo può essere registrato solo dopo aver ottenuto i risultati delle prove di laboratorio. La rispettiva colonna dovrebbe pertanto essere trasferita nelle sezioni relative alle prove di laboratorio.

(9) Durante le ispezioni visive sono prelevati campioni sintomatici e asintomatici. Le infezioni latenti sono individuate su campioni asintomatici. Considerata l'importanza delle infezioni latenti ai fini della comprensione di un'eventuale diffusione della malattia e delle misure da adottare per evitare tale diffusione, i risultati da campioni sintomatici e asintomatici dovrebbero essere distinti nel modello.

(10) L'esperienza acquisita ha dimostrato che la comunicazione di dati sul periodo di campionamento dei tuberi per le prove di laboratorio non fornisce informazioni significative ai fini dell'indagine.

([1]) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 della Commissione, dell'11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare l'organismo nocivo *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui *et al.* 2018 e prevenirne la diffusione (GU L 185 del 12.7.2022, pag. 47, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1194/oj).

(11) I requisiti relativi alla dimensione dei campioni sono indicati all'allegato I, punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194. Il requisito relativo all'indicazione, nei modelli, di dati sulla dimensione dei lotti in tonnellate non è pertanto più necessario e costituisce solo un ulteriore onere amministrativo.

(12) È inoltre necessario chiarire, nella prima frase dell'allegato II, che il modello deve essere utilizzato per presentare i risultati delle indagini sui raccolti di patate dell'anno che precede quello di comunicazione, al fine di evitare confusione per le autorità competenti in merito all'anno in questione e agevolare una presentazione coerente dei rispettivi risultati da parte delle diverse autorità competenti.

(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194.

(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 è così modificato:

1) all'articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le piante specificate designate quali infette dall'organismo nocivo specificato a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera a), non sono piantate. Gli operatori professionali, sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente, garantiscono che le piante specificate infette siano distrutte o altrimenti smaltite, conformemente all'allegato V, punto 1, purché sia accertato che non vi è alcun rischio identificabile di diffusione dell'organismo nocivo specificato.»;

2) l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Modello per le indagini di cui all'articolo 3, paragrafo 3

Modello per la presentazione dei risultati delle indagini sul marciume anulare effettuate durante l'anno civile precedente l'anno della comunicazione.

Stato membro	Categoria	Superficie coltivata (ha)	Ispezioni visive delle colture in crescita					Ispezioni visive dei lotti di tuberi in magazzino ([a])			
			Area sottoposta ad ispezione visiva (ha)	Numero di ispezioni visive ([c])	Numero di ispezioni visive in cui sono stati osservati sintomi ([d])	Numero di campioni sintomatici prelevati ([e])	Numero di campioni asintomatici prelevati ([e])	Numero di ispezioni visive ([c])	Numero di ispezioni visive in cui sono stati osservati sintomi ([f])	Numero di campioni sintomatici prelevati ([c])	Numero di campioni asintomatici prelevati ([c])
	Tuberi di patata da impianto ([b])										
	Tuberi di patata destinati a essere piantati nel loro luogo di produzione										
	Tuberi di patata diversi da quelli da impianto										

Stato membro	Categoria	Prove di laboratorio relative alle ispezioni visive delle colture in crescita			Prove di laboratorio relative alle ispezioni dei lotti di tuberi			Numero o numeri di notifica dei focolai notificati, se applicabile, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715	Informazioni supplementari
		Numero di campioni sintomatici sottoposti a prove e risultati positivi	Numero di campioni asintomatici sottoposti a prove e risultati positivi	Numero di ispezioni visive con risultato positivo ([g])	Numero di campioni sintomatici sottoposti a prove e risultati positivi	Numero di campioni asintomatici sottoposti a prove e risultati positivi	Numero di lotti positivi		
	Tuberi di patata da impianto (b)								
	Tuberi di patata destinati a essere piantati nel loro luogo di produzione								
	Tuberi di patata diversi da quelli da impianto								

([a]) Da compilare solo per i risultati delle indagini effettuate su piante specificate coltivate e raccolte nel proprio paese.
([b]) Ad eccezione dei tuberi di patata destinati a essere piantati nel loro luogo di produzione
([c]) Compreso il numero delle ispezioni visive effettuate più volte sullo stesso campo o sullo stesso lotto, se del caso.
([d]) Sono stati individuati sintomi sui tuberi tagliati o sulle piante e sono stati prelevati campioni per le prove di laboratorio.
([e]) La preparazione dei campioni è descritta all'allegato I, punto 4.
([f]) Sono stati individuati sintomi sui tuberi tagliati e sono stati prelevati campioni per le prove di laboratorio.
([g]) Numero totale delle ispezioni visive in cui campioni sottoposti a prove sono risultati positivi in relazione alla presenza dell'organismo nocivo *C. sepedonicus*.».

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2636/oj